

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI - PUA ROMA CAPITALE

14 - DISCIPLINARE TECNICO



ROMA 

Assessorato all'Urbanistica
Assessore ing. Maurizio Velocchia

Staff Assessorato
arch. Elena Andreoni, dott. Francesco Pieroni

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direttore arch. Gianni Gianfrancesco

Direzione Trasformazione Urbana
Direttore arch. Paolo Ferraro

PO Servizio Ambito Strategico Tevere e Litorale
ing. Francesca De Luca Tupputi Schinosa

RISORSE
— PER ROMA *spa* —

Amministratore Unico
dott. Simone De Santis

**Direzione Coordinamento
Tecnico-Operativo**
Direttore arch. Massimo Mengoni

Area Progetti Strategici
Direttore arch. Daniela Santarelli

Progetto PUA
arch. Roberta Ierardi, arch. Andreuccia Pisanu (resp. progetto),
arch. Claudio Zeri
Beni Culturali e Paesaggistici e Progetto informatizzato GIS
arch. Gianfrancesco Greco (resp. progetto), Alessandro Dezzi
Analisi territoriali Municipio X
arch. Fabiola Cori
Segreteria Tecnica
dott.ssa Ilenia Scaramozza

Area Territorio
Direttore arch. Massimo Mengoni
Aspetti morfotipologici e storico-architettonici
arch. Chiara Corinna Galizia
Aspetti socio-economici
dott.ssa Silvia Sbardella
Aspetti Ambientali Strategici
arch. Michela Bianchi, arch. Serafina Trapasso,
arch. Michele Valente (resp. progetto)

LUGLIO 2022

PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI – PUA

14. DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Validità del Disciplinare Tecnico
2. Prescrizioni generali per gli interventi

MATERIALI DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

3. Manti di copertura
4. Strutture portanti
5. Paramenti e rivestimenti esterni
6. Pavimentazioni esterne
7. Infissi
8. Tinteggiature
9. Impianti tecnologici

LIMITI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE

10. Spazi accessori al corpo principale
 - a. Punti ristoro
 - b. Cabine/spogliatoi
 - c. Servizi igienici
 - d. Locali per assistenti bagnanti
 - e. Locali pronto soccorso
 - f. Depositi
11. Pontili e piattaforme galleggianti
12. Passerelle, camminamenti e pedane a terra

SISTEMAZIONI ESTERNE E ATTREZZAMENTO FUNZIONALE

13. Elementi separatori e delimitazioni
Tipologie di elementi separatori fra Aree Demaniali Marittime e Lungomare

14. Varchi pubblici e strutture per l'accesso all'arenile
Strutture per l'accesso da parte delle persone con disabilità
15. Terrazze panoramiche e camminamenti verdi panoramici
16. Spazi per attività sportive e ludiche
17. Strutture ombreggianti, Dehors e Solarium
18. Posizionamento attrezzature balneari
19. Docce all'aperto
20. Aree destinate a parcheggio

ELEMENTI INFORMATIVI

21. Elementi di segnalazione dei varchi di accesso all'arenile
22. Cartelli e insegne

ELEMENTI DI ARREDO

23. Sedili, cestini per raccolta differenziata rifiuti, altri elementi di arredo
24. Sistemazioni a verde
Abaco delle essenze

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ

25. Risparmio delle risorse energetiche
26. Risparmio delle risorse idriche
27. Raccolta differenziata
28. Contenimento dell'inquinamento atmosferico
29. Contenimento dell'inquinamento acustico
30. Educazione ambientale e informazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Validità del Disciplinare Tecnico

Il presente Disciplinare Tecnico è parte integrante e sostanziale del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) e fornisce specificazioni in merito alle modalità esecutive, al tipo ed ai caratteri degli interventi con finalità turistico-ricreative che si potranno assentire sulle aree demaniali marittime.

Tale documento integra e specifica le prescrizioni contenute negli altri elaborati del PUA alle quali gli interventi relativi ad edifici, opere, manufatti, sistemazione degli spazi esterni, arredo urbano devono essere conformi.

Eventuali varianti alle tipologie di manufatti o ai materiali rispetto a quanto indicato dal presente Disciplinare Tecnico, comunque coerenti con quanto previsto dal PUA, potranno essere prese in considerazione nell'ambito del rilascio della Concessione Demaniale Marittima, purché inserite in una progettazione coordinata degli elementi architettonici e di arredo e qualora denotino un evidente miglioramento qualitativo degli interventi da eseguire. A tal fine, le proposte presentate dovranno contenere riferimenti e schemi particolareggiati relativi anche ai materiali impiegati.

In caso di contrasto, per difetto, delle dotazioni minime indicate nel presente Disciplinare Tecnico con norme regionali o statali o provvedimenti delle Autorità Marittime competenti, anche sopravvenienti, le presenti specifiche si intenderanno automaticamente adeguate senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Prescrizioni generali per gli interventi

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative e alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul Demanio Marittimo devono essere realizzati mediante le procedure di approvazione descritte all'art. 6 c. 5 del Regolamento del PUA.

Qualsiasi intervento edilizio relativo alla realizzazione di nuove strutture balneari deve fare ricorso a tecniche anche sperimentali di bioarchitettura e all'uso di materiali eco-compatibili e a basso impatto ambientale al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del turismo e di preservare l'ecosistema.

L'installazione dei manufatti, e qualsiasi altro intervento da eseguire sui manufatti preesistenti (tranne la manutenzione ordinaria), così come specificato all'art. 6 c. 4 del Regolamento del PUA, deve essere comunque sottoposta all'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", secondo quanto disposto dalla Legge Regione Lazio n. 8 del 22 giugno 2012 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", nonché a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ogni altro titolo e/o nulla osta, pareri e autorizzazioni eventualmente obbligatori.

Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 7 del Regolamento del PUA per gli "Edifici balneari storici con valore architettonico", si dovranno privilegiare la sostituzione totale o parziale delle strutture in muratura o cemento con strutture realizzate con materiali eco-compatibili ed eco-sostenibili previa specifica valutazione da parte dell'Amministrazione e, nel caso di manufatti formalmente incamerati, autorizzazione dei competenti organi regionali e statali, come previsto dal Codice della Navigazione.

Gli interventi non devono interessare in alcun modo il sistema dunale al fine della salvaguardia ambientale della fascia costiera e dell'obiettivo di rinaturalizzazione perseguito dal PUA in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento.

MATERIALI DA IMPIEGARE NEGLI INTERVENTI EDILIZI

Fatte salve diverse indicazioni progettuali che potranno essere definite in sede di bando ad evidenza pubblica, negli interventi edilizi devono essere utilizzati materiali eco-compatibili ed eco-sostenibili, quali ad esempio legname e/o materiale legnoso provvisto di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, con finiture naturali adatti al contesto marino, da definire in modo dettagliato in fase di progetto.

In particolare è precluso l'impiego di cemento armato, l'uso di materiale lapideo levigato e lucidato nonché l'utilizzazione di tinteggiature a base di resine plastiche con effetto pellicolante; sono vietati basamenti e piattaforme in conglomerato cementizio, pavimentazioni in materiale plastico di qualsiasi tipo e infissi in alluminio anodizzato.

Per il piano di posa sul terreno, il reticolo strutturale di fondazione sarà appoggiato su blocchi di cemento amovibili e preformati per l'inserimento delle travature di bordo oltre che stesi su un telo plastico di tenuta del fondo. Lo stesso reticolo potrà essere collegato ad una palificazione leggera anch'essa realizzata in legno trattato.

I colori ammessi sono:

- bianco e tonalità collegate;
- verde e tonalità collegate;
- blu e tonalità collegate;
- giallo e tonalità collegate;
- grigio e tonalità collegate, escluso il nero;
- colori del legno e della terra.

3. Manti di copertura

Le coperture possono essere piane o a falda. Queste ultime devono avere pendenza non superiore al 20%.

I materiali da impiegare devono essere eco-compatibili con preferenza per legno, legno lamellare, laterizio o altro materiale idoneo da specificare dettagliatamente nel progetto.

È assolutamente vietato l'uso di elementi che per materiale, colore e tecnica costruttiva non si integrino con quelli presenti nel fabbricato e negli edifici circostanti; è vietata la posa in opera di materiali quali prefabbricati di cemento, fibrocemento, lamiera grecata; inoltre sono vietate le finiture dei tetti con guaina/guaina ardesiata, pannelli del tipo onduline in vetroresina o similari.

L'eventuale inserimento in copertura di impianti fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico delle strutture deve essere realizzato con accorgimenti tecnici che consentano di non rendere visibili i pannelli in prospetto e mitigando il più possibile l'impatto estetico anche dall'alto, nel rispetto dei beni architettonici e paesaggistici, nonché dei criteri estetici e di decoro per le spiagge in diretta connessione visuale con l'abitato.

Le coperture piane devono essere realizzate con gli stessi materiali utilizzati per le pavimentazioni esterne.

I discendenti e i canali di gronda a vista devono essere realizzati in rame a sezione circolare.

4. Strutture portanti

Si potranno porre in opera fondazioni leggere di carattere puntuale e platee di appoggio in legno, facilmente rimovibili e assemblate a secco; sono vietate fondazioni e platee in cemento armato. Per il piano di posa sul terreno, il reticolo strutturale di fondazione sarà appoggiato su blocchi di cemento amovibili e preformati per l'inserimento delle travature di bordo oltre che stesi su un telo plastico di tenuta del fondo. Lo stesso reticolo potrà essere collegato ad una palificazione leggera anch'essa realizzata in legno trattato.

Le strutture portanti verticali devono essere realizzate con materiali eco-compatibili ed eco-sostenibili, ovvero di legno, anche lamellare, e/o materiale legnoso purché di facile rimozione e smontaggio.

I solai di copertura possono essere realizzati in legno verniciato e/o naturale, anche lamellare, tavole di abete, grigliati, cannucciate.

In casi eccezionali, e solo se esteticamente validi, potranno essere prese in esame strutture diverse purché amovibili o demolibili con interventi di demolizione leggeri e controllati.

Tutte le aree adiacenti adibite a veranda, percorsi coperti, locali accessori devono essere realizzate in materiale ligneo.

5. Paramenti e rivestimenti esterni

Per paramenti e rivestimenti esterni possono essere utilizzati materiali eco-compatibili con finiture naturali adatti al contesto marino.

Non sono ammessi rivestimenti esterni in lastre di marmo levigato o altro materiale lapideo lucido, né in materiali plastici in genere.

Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti non amovibili è consentito l'impiego dei seguenti materiali tradizionali:

- intonaco;
- legno naturale o verniciato;
- pietra, cotto e ceramica.

6. Pavimentazioni esterne/interne

Le pavimentazioni esterne possono essere realizzate in elementi modulari facilmente rimovibili, quali tavolati in legno o lastre in conglomerato, con coloriture di tonalità chiare e non contrastanti con il fondo naturale, semplicemente appoggiati sul terreno senza sottostante massetto.

Sono vietati basamenti e piattaforme in conglomerato cementizio, nonché pavimentazioni in materiale plastico di qualsiasi tipo.

La percentuale massima di superficie pavimentata esterna non può superare il 10% dell'area concessa, con una superficie totale ammissibile non superiore a mq. 500 e fermo restando quanto previsto all'art. 6 commi 6 e 7 del Regolamento del PUA

Eventuali superfici e camminamenti pavimentati riservati ai disabili non concorrono al raggiungimento del suddetto limite massimo di superficie pavimentata ammessa.

Per i pavimenti interni si prescrive l'impiego di materiali tradizionali modulari di facile rimozione quali listelloni in legno o altri materiali similari. All'interno dei locali e degli ambienti destinati a servizi, è ammesso l'uso di materiali diversi per pavimenti e rivestimenti, per esigenze di igiene nel rispetto della normativa di riferimento.

I pavimenti dei locali e degli spazi destinati al passaggio devono essere stabili ed antisdrucchiolevoli, non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi e devono essere regolarmente puliti per mantenere condizioni adeguate di igiene e rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone.

7. Infissi

Gli infissi esterni ed interni devono essere realizzati in materiali eco-compatibili ed eco-sostenibili, quali ad esempio legname e/o materiale legnoso provvisto di Certificazione di Gestione Forestale Sostenibile, verniciati ad olio di lino cotto o coloriti, tenendo conto delle peculiarità ambientali del contesto e delle caratteristiche architettoniche degli edifici in cui si inseriscono.

Non è ammesso l'utilizzo di alluminio anodizzato.

Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi e regolati in sicurezza in modo da non costituire pericolo per le persone.

Porte e portoni -per numero, dimensioni, distribuzione e materiali- devono essere adeguati alle dimensioni, alla ubicazione e alla destinazione d'uso dei luoghi nonché al numero di persone che possono essere presenti nei locali.

Le porte interne devono avere luce netta minima di m. 0,85, essere agevolmente apribili dall'interno e consentire una rapida uscita delle persone.

Le porte per la circolazione dei pedoni devono essere segnalate in modo visibile ed essere permanentemente sgombre.

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti su cui sia apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

Eventuali pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate nelle vicinanze delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza.

Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

Non sono ammesse porte scorrevoli verticalmente, saracinesche a rullo e porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

8. Tinteggiature

Per la tinteggiatura di pareti interne/esterne e soffitti devono essere preferite tinte ecologiche a base d'acqua.

È vietato l'uso di tinteggiature a base di soluzioni siliconiche e resine plastiche con effetto pellicolante.

Le superfici di pareti e soffitti degli ambienti devono poter essere pulite e deterse per mantenere condizioni adeguate di igiene.

9. Impianti tecnologici

Fermo restando quanto disposto in materia di tutela del paesaggio, è vietato applicare tubazioni, condotte ed apparecchiature di qualsiasi genere sulle facciate principali degli edifici, se non convenientemente integrate in armonia con i caratteri degli edifici.

Antenne, parabole, impianti di condizionamento d'aria, pannelli solari, termici e fotovoltaici, serbatoi e simili non possono essere collocati direttamente a vista, in facciata o in copertura, ma devono essere adottate soluzioni o effettuate opportune schermature e coloriture che, mitigando visivamente l'impatto degli apparecchi e limitando l'effetto dell'emissione di polveri e rumori, consentano una sistemazione degli arenili più ordinata e decorosa.

Le parabole applicate sulle falde inclinate del tetto dovranno risultare in posizione tale da non sporgere oltre il colmo di questo e dovranno essere tinteggiate con lo stesso colore del manto di copertura esistente.

I serbatoi di raccolta d'acqua potabile devono essere collocati in locali di servizio all'interno della struttura balneare.

LIMITI DIMENSIONALI E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE

10. Locali accessori al corpo principale

I locali accessori esistenti dovranno conformarsi per materiale e colore all'edificio principale. Ove non possibile, questi dovranno essere di facile rimozione e realizzati in materiale eco-compatibile con i piani di posa fondali come descritto in seguito.

Locali di servizio, guardianie, depositi e magazzini devono essere ricavati all'interno delle strutture principali.

Le strutture lignee modulari da installare nelle spiagge libere con servizi e libere, riservate alla pubblica fruizione, possono essere adibite a servizi igienici, depositi per attrezzature (da spiaggia, salvataggio, pulizia), info point, primo soccorso nonché, esclusivamente nelle spiagge libere con servizi, a punti di ristoro.

Tali manufatti, che svilupperanno una superficie utile interna di mq. 25 con una altezza utile di m. 2.80, sono costituiti da moduli aggregabili realizzati con struttura portante puntiforme in travi e pilastri in legno lamellare trattato (larice o abete), compresi reticoli di collegamento di bordo perimetrali.

Ogni modulo, come meglio dettagliato nelle rappresentazioni grafiche di seguito riportate, è articolato in:

- uno spazio libero a livello +0,20 sul piano di campagna, aperto interamente o parzialmente a seconda delle necessità funzionali richieste;
- un piano terrazza parzialmente protetto per lo stazionamento e per l'osservazione naturalistica a quota +2,60 m. eventualmente collegata ad altri percorsi in base alle pendenze da dover coprire nel caso di rampe all'8%;
- una superficie di stazionamento per avvistamento e controllo ad opera degli assistenti bagnanti con impalcato a quota +4,95 m. e tettoia di protezione. Tale piano sarà raggiungibile mediante scala in legno indipendente rispetto al resto del corpo utilizzabile secondo le diverse composizioni aggregative dei moduli funzionali.

La struttura può prevedere, a protezione dall'irraggiamento solare, paramenti verticali e orizzontali su almeno due fronti (quelli paralleli al fronte mare) realizzati con *brise soleil* filtranti in legno, agganciati alla struttura portante ma che non costituiscano barriera visiva.

Le controventature e gli stabilizzatori delle strutture chiuse possono essere realizzate in acciaio inox a scomparsa o a vista.

Le pannellature di chiusura dei vani saranno in pannelli di legno multistrato verniciato o in legno naturale.

Per il piano di posa sul terreno, il reticolo strutturale di fondazione sarà appoggiato su blocchi di cemento amovibili e preformati per l'inserimento delle travature di bordo oltre che stesi su un telo plastico di tenuta del fondo. Lo stesso reticolo potrà essere collegato ad una palificazione leggera anch'essa realizzata in legno trattato.

I pavimenti di impalcato e quelli di percorso esterni, saranno in doghe di legno termotrattato al fine di aumentare la durabilità degli elementi con un minor assorbimento della umidità presente nell'ambiente.

Tutti gli ambienti chiusi, i luoghi all'aperto ed i passaggi devono essere illuminati con adeguata luce naturale o artificiale, in modo da assicurare una sufficiente visibilità ed evitare il rischio di scivolamento e caduta.

a. Punti ristoro

Nelle spiagge libere con servizi, i punti attrezzati finalizzati all'esercizio della ristorazione devono essere realizzati con le strutture lignee modulari descritte al punto precedente.

I manufatti devono essere realizzati con elementi modulari in legno, appoggiati sulla superficie del suolo o su pedane lignee, assemblabili con giunzioni "a secco".

L'eventuale pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di massimo cm. 15 rispetto all'arenile.

b. Cabine/Spogliatoi

Spogliatoi e cabine devono essere costituiti da locali privi di barriere architettoniche e debitamente aerati verso l'esterno, con porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello.

Gli spogliatoi comuni a rotazione devono essere separati tra uomini e donne, dotati di armadietti, servizio di pulizia e sorveglianza.

I manufatti devono essere realizzati con strutture lignee modulari, appoggiate sulla superficie del suolo o su pedane lignee, assemblabili con giunzioni "a secco".

L'eventuale pedana lignea di appoggio deve essere rialzata di massimo cm. 15 rispetto all'arenile.

I moduli base per le cabine, da organizzare in blocchi funzionali, devono avere dimensioni pari a m. 1,50 x 1,50, il modulo per i diversamente abili m. 1,80 x 2,00, altezza massima di m. 2,20.

Le pareti perimetrali devono essere realizzate preferibilmente con pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e tre pannelli ciechi e da un pannello-porta d'ingresso, coronate da una copertura realizzata in compensato ad incollaggio marino.

c. Servizi igienici

Servizi igienici e docce, qualora non siano inseriti all'interno delle strutture fisse, devono essere organizzati in blocchi funzionali con struttura modulare. L'altezza interna non deve essere superiore a m. 2,40.

I servizi igienici devono essere regolarmente serviti da acqua potabile calda/fredda e di scarico delle acque reflue con sistemi di smaltimento a norma di legge.

La rete di smaltimento delle acque nere dovrà essere dimensionata adeguatamente al fine di evitare occlusioni di sabbia e materiale solido.

Devono essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e dell'igiene degli ambienti.

La dotazione di servizi igienico-sanitari in ciascuna struttura è determinata in numero non inferiore a n.1 per ciascun sesso, incrementando la dotazione minima di n. 1 servizio igienico con 1 servizio igienico ogni 50 ombrelloni e comunque in conformità a quanto disposto dalla normativa di settore. Almeno il 10% dei servizi realizzati deve essere destinato a soggetti diversamente abili con un minimo, per questi ultimi, di uno.

Il blocco servizi minimo da garantire è costituito da un locale di almeno mq. 6,00 suddiviso in 4 ambienti: n. 1 antibagno, n. 2 wc distinti per sesso e n. 1 wc della superficie di mq. 3,50 (dimensioni minime m. 1,80 x 1,80) per persone con ridotta capacità fisica e sensoriale.

Le strutture balneari devono inoltre disporre di un lavabo con almeno un punto di erogazione ogni 5 servizi igienici, dotato di acqua corrente calda/fredda, di detergenti e di mezzi per asciugarsi.

Le docce presenti all'interno delle strutture balneari devono essere regolarmente servite da acqua potabile calda/fredda e da sistemi di smaltimento delle acque reflue mediante allaccio alla pubblica fognatura ovvero, laddove questa non sia esistente, mediante sistemi a norma di legge.

Il numero di docce è determinato in ragione dell'utenza, incrementando la dotazione minima di n. 1 doccia per ciascun impianto balneare con n. 1 doccia ogni 100 ombrelloni, fermo restando che almeno il 10% delle docce previste devono essere destinate alle persone con ridotta capacità fisica e sensoriale.

Anche Le spiagge riservate alla pubblica fruizione devono essere dotate di servizi igienici e docce dimensionate per le esigenze di persone con ridotta capacità motoria e sensoriale.

d. Locali per assistenti bagnanti

In relazione alle caratteristiche specifiche ed alle modalità di utilizzazione dell'impianto balneare è possibile l'allestimento di ambienti di riposo, spogliatoi e locali igienici da riservare al personale di servizio e ai bagnini.

I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti in funzione del numero di addetti, nella misura di circa mq. 1,50 per ogni addetto per una superficie minima di mq. 5,00, convenientemente arredati (sedili, tavoli, armadietti), ben illuminati e aerati in conformità ai requisiti igienico sanitari generali dei luoghi di lavoro disciplinati dall'Allegato IV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché da specifici requisiti in ragione del tipo di attività svolta.

e. Locali pronto soccorso


In ogni struttura da affidare in concessione deve essere allestito un locale di superficie minima pari a mq 4,00 in cui venga custodito il materiale di prima necessità per consentire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento e quella sancita da apposito provvedimento comunale o richiesta da protocolli sanitari in condizioni di rischio sanitario.


Tale locale deve essere facilmente accessibile dall'esterno mediante una doppia porta che faciliti il passaggio di una barella, avere finiture interne lavabili tali da consentire una facile sanificazione e pulizia, essere servito di bagno riservato al personale e dotato di arredi fissi che consentano una agevole operatività ad almeno due soccorritori in prossimità della barella.




f. Depositi

I depositi di attrezzature e arredi da spiaggia e i locali tecnici devono essere posizionati preferibilmente tra i servizi igienici ed il locale pronto soccorso in modo da facilitare la manutenzione degli scarichi delle acque nere, la custodia del quadro elettrico generale, dei serbatoi di accumulo di acqua calda sanitaria e altri dispositivi tecnici.

STRUTTURE FUNZIONALI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE







SISTEMAZIONI ESTERNE E ATTREZZAMENTO FUNZIONALE

11. Pontili e piattaforme galleggianti

È ammessa la costruzione di pontili o piattaforme galleggianti temporanei di modeste dimensioni, da installare nello specchio acqueo antistante l'arenile ad inizio stagione e da rimuovere a stagione ultimata, che potranno fungere da solarium e luogo di sosta.

Tali elementi devono essere realizzati in materiali eco-compatibili, con piattaforme su pali di legno, o in alternativa con piattaforme galleggianti opportunamente ancorate al fondo marino per assicurare stabilità anche in caso di vento e mare mosso, muniti di parapetti di sicurezza atti ad impedire urti o cadute accidentali in acqua.

12. Passerelle, camminamenti e pedane a terra

Tali elementi consistono in manufatti rimovibili per uso pedonale, finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza al movimento di persone per il raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili, in osservanza alla normativa vigente in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

La distribuzione e le dimensioni dei camminamenti devono essere adeguate alle dimensioni delle strutture balneari ed alla ubicazione delle attrezzature presenti, nonché al numero potenziale di utenti che possono accedere a detti luoghi.

Gli elementi di transito devono essere situati in modo tale da poter essere utilizzati facilmente senza costituire ostacolo alla continuità dell'arenile; non devono essere ingombrati da ostacoli fissi o mobili non adeguatamente segnalati che possano costituire intralcio o pericolo per la circolazione.

Devono essere utilizzati preferibilmente tavolati in legno oppure elementi modulari mobili di altro materiale prefabbricato eco-compatibile, semplicemente appoggiati sull'arenile, con divieto assoluto di qualsiasi opera di scavo o sbancamento nel substrato né di stabile fissaggio a terra, a meno di eventuali elementi posati a secco necessari al superamento di dislivelli.

I camminamenti, da realizzarsi in legno, devono essere appoggiati sull'arenile senza alcun vincolo fisso ma garantendone la stabilità anche in caso di vento.

Possono essere posate pedane amovibili in legno per solarium e l'individuazione di aree di sosta.

Le pedane devono essere realizzate con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili a secco senza uso di collanti o cemento.

Nelle aree di interesse naturalistico, quali gli Ambiti 11 e 12, il tracciato di percorsi in ambiente dunoso dovrà adattarsi alle caratteristiche morfologiche puntuali dei luoghi, al fine di non alterare l'assetto esistente sia delle dune sia della vegetazione. Camminamenti, passerelle e pedane devono essere sopraelevate dal suolo su una apposita struttura a ponte delimitata con staccionate in legno e con piano di calpestio, posto ad una quota di almeno m. 1,00 più alta della sommità della duna sottostante, costituito da tavole separate l'un l'altra di alcuni millimetri per favorire la crescita della vegetazione sottostante.

È vietato l'uso di materiale plastico ancorché riciclato.

13. Elementi separatori e delimitazioni

La progettazione unitaria degli elementi separatori, omogenea per ogni Settore, sarà oggetto delle previsioni di gara.

Gli elementi separatori di confine verso terra, realizzati sul lungomare fra Aree Demaniali Marittime e sede stradale pedonale e carrabile, non possono essere costituiti da recinzioni, grigliati o cancellate, né da elementi di arredo e verde ornamentale che impediscano la visuale a mare. Dovranno essere realizzati con strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante e non pregiudichino la libera visuale verso il mare, aventi altezza massima di m. 1,10.

Le delimitazioni parallele alla battigia non possono in nessun caso essere di ostacolo alla libera visuale del mare.

Al fine di non limitare la visuale del mare e non pregiudicare la continuità del paesaggio, eventuali delimitazioni normali alla battigia che separano le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative devono essere realizzate solo ed esclusivamente con struttura "a giorno" di pali in legno (di altezza massima pari a cm. 90 fuori terra), con finitura naturale, semplicemente infissi e collegati con un ricorso in corda (di cm. 1,5 di diametro) di canapa passante all'interno dei fori realizzati sui pali, e lunghezza della corda tra due pali di m. 2,00, interrotto prima dei cinque metri dalla battigia allo scopo di consentire il libero transito.

È vietato l'uso di cordoli in cemento armato, rete metallica, plexiglass, filo spinato, e reti frangivento.

Al fine di tutelare i sistemi dunali e impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili di fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle delimitazioni con sistema tipo palo-corda, da porre in opera su tutto il fronte mare ad una distanza di almeno m.10,00 dal piede del cordone dunale.

Al fine di prolungare la stagione balneare e di garantire una decorosa e ordinata sistemazione degli arenili anche nel periodo invernale, oltre alla fruibilità in sicurezza degli stessi, è possibile installare strutture frangivento a protezione delle strutture balneari, in sostituzione delle barriere antisabbia realizzate in materiale metallico, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del PUA relativamente alle visuali libere a mare.

Tipologie di elementi separatori fra Aree Demaniali Marittime e Lungomare

Nella rappresentazione grafica a seguire sono raffigurate alcune soluzioni progettuali per elementi separatori da realizzare sul lungomare, a confine fra Aree Demaniali Marittime e sede stradale pedonale e carrabile, costituite dalle seguenti tipologie, in relazione al dislivello fra marciapiede e arenile:

- muretti bassi, nei tratti senza dislivello, da adibire a seduta e con funzione di barriera antisabbia a protezione della sede stradale, realizzati in conglomerato di calcestruzzo con inerti in marmo e granito in diverse combinazioni di colori ed eventuale seduta in legno.
- parapetti costituiti da colonnini in travertino e due correnti in tubolari di acciaio zincato e verniciato scuro, in analogia alla recinzione già esistente, provvisti ove necessario di basso zoccolo antisabbia.

14. Varchi pubblici e strutture per l'accesso all'arenile

In corrispondenza dei varchi di accesso pubblico all'arenile su spiagge libere, spiagge libere con servizi ed impianti balneari, devono essere collocati appositi elementi verticali con funzione di segnalazione visiva dell'accesso e di identificazione della tipologia di utilizzazione dell'arenile corrispondente.

L'apposizione e la manutenzione di detti segnali sono a carico degli esercenti.

Tali elementi indicatori, realizzati con strutture di sostegno essenziali e mobili di altezza massima pari a m. 5,00 dal piano medio spiaggia, devono essere differenziati per forma e colore a seconda della tipologia di utilizzazione dell'arenile cui si riferiscono per aumentare la percezione degli utenti.

Il progetto dei suddetti segnali dovrà essere, qualora necessario, sottoposto al parere in materia paesistica e ambientale.

Nella rappresentazione grafica seguente sono raffigurate alcune soluzioni progettuali per la realizzazione di elementi indicatori sul lungomare, a confine fra Aree Demaniali Marittime e sede stradale pedonale e carrabile.

Strutture per l'accesso all'arenile da parte delle persone con disabilità

Tutte le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative devono assicurare la loro piena visitabilità e accessibilità anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria in forma permanente o temporanea.

Compatibilmente con l'accessibilità all'arenile, nelle strutture balneari devono essere presenti servizi igienici e spogliatoi per portatori di handicap in numero adeguato ed essere adottate soluzioni idonee per consentire il superamento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Per "adeguato" si intende che rispetti la Legge 9 gennaio 1989, n.13 "Disposizione per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa Circolare n.259 del 23 gennaio 1990 del Ministero della Marina Mercantile che ne estende l'applicazione agli stabilimenti balneari. Per l'accessibilità a bar e ristoranti si rimanda al DM 236/1989.

Le nuove Concessioni Demaniali Marittime devono essere dotate di passerelle, integralmente amovibili, perpendicolari alla battigia e di collegamento tra i servizi delle strutture balneari di almeno m. 1,50 di larghezza, realizzate con materiali eco-compatibili.

Ogni accesso ai servizi e all'arenile deve essere idoneo al passaggio di sedie a rotelle o di carrozzine ed eventuali dislivelli devono essere superati con rampe di pendenza massima dell'8% o con l'ausilio di pedane e montascale.

I camminamenti e le strutture riservate ai disabili devono essere indicati con apposita segnaletica.

Nella definizione dei criteri di cui agli atti di gara per l'assegnazione delle nuove Concessioni Demaniali Marittime, l'Amministrazione prevede criteri di valutazione premiali per progetti che favoriscano una migliore fruibilità delle strutture balneari ai soggetti diversamente abili.

Fermo restando quanto previsto all'art. 26 del Regolamento del PUA in merito alla necessità di assicurare la piena visitabilità e accessibilità di tutto l'arenile, la "Spiaggia per gravi disabilità", da realizzare all'interno dell'Ambito 3 o dell'Ambito 4, deve presentare i seguenti requisiti di accessibilità.

Le aree attrezzate e i servizi devono essere collegati con passerelle che giungano fino alla battigia dove devono essere predisposti punti di sosta temporanea ombreggiati.

Tutti i percorsi di collegamento tra reception, servizi igienici, accesso alle postazioni ombreggiate e battigia dovranno essere realizzati con passerelle in legno di larghezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,80 e devono avere una pendenza non superiore al 5%.

I percorsi devono essere segnalati, con indicazioni sonore, visive e tattili, in modo da poter essere agevolmente utilizzati sia da persone con ridotta capacità motoria che sensoriale e devono presentare corrimani ad altezze diversificate.

Le postazioni, servite da passerelle laterali, devono prevedere ombrelloni con apertura automatica e piazzole in legno attrezzate di dimensioni comprese tra m. 4,00 x 4,00 e 6,00 x 6,00 per permettere l'agevole stazionamento e l'inversione di marcia delle carrozzine.


I servizi igienici e le docce devono essere accessibili mediante passerelle e avere dimensioni e caratteristiche secondo la normativa vigente. Devono essere previsti bagni "family friendly", accessibili contemporaneamente a persone con disabilità e assistenti.


I punti ristoro devono essere completamente accessibili e disporre di banconi ad altezze diversificate.

Eventuali aree ludiche devono prevedere attrezzature rivolte a diverse tipologie di utenze per età e disabilità.

La struttura deve disporre di una dotazione adeguata di carrozzine tipo JOB/SAND, nonché di un sollevatore e di un segway con defibrillatore.

Dovranno inoltre essere previste alcune postazioni accessibili anche a persone affette da SLA o altre malattie neuromotorie che necessitano, oltre ad un maggior spazio di manovra, di colonnine elettriche ed acqua corrente per il collegamento di strumentazione specifica e assistenza personalizzata. Deve essere prevista la presenza di personale specializzato e appositamente formato.





15. Terrazze panoramiche e camminamenti verdi panoramici

Le Terrazze panoramiche devono essere realizzate nei tratti di Lungomare posti a quota superiore rispetto alla fascia litoranea, in ampliamento del marciapiede esistente a margine della sede stradale, e prevedere l'alloggiamento nel volume sottostante di cabine, servizi e magazzini ad uso di stabilimenti e spiagge riservate a pubblica fruizione.

I Camminamenti verdi panoramici possono essere realizzati nei tratti di Lungomare mediante allargamenti in corrispondenza dei distacchi esistenti tra marciapiede della sede stradale e manufatti, senza compromettere le visuali a mare.

Come indicato nella successiva rappresentazione grafica tali opere sono caratterizzate dai seguenti elementi costruttivi:

- panchine in conglomerato di calcestruzzo con inerti in marmo e granito in diverse combinazioni di colori: scuro per la seduta e bianco per il supporto;
- sedute più larghe in legno, con elementi di supporto in conglomerato con inerti in marmo ed elementi di seduta con copribordo in legno lamellare trattato;
- parapetti delle terrazze rialzate composti da montanti in profilati di acciaio zincato e verniciato scuro che consentano la vista del mare;
- elementi di barriera intermedia costituiti da due tubolari in acciaio zincato e verniciato scuro che riprenderanno la linea dei tubolari già esistenti sul fronte mare agganciati ai colonnini in travertino.
- top dei parapetti realizzato con l'uso di una doga in legno lamellare e copribordi, agganciati ai montanti con profili e bulloneria anche in acciaio zincato.

I parapetti delle terrazze e dei camminamenti devono consentire la vista del mare.

16. Spazi per attività sportive e ludiche

La realizzazione di campi gioco (beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentita in idonee zone con perimetrazione del campo e posa delle reti di protezione di altezza adeguata a garantire la sicurezza senza pregiudicare la libera visuale del mare.

Le suddette aree devono essere distanziate dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, sdraio e lettini, al fine di evitare interferenze e favorire una ottimale fruizione degli spazi.

Le strutture e i manufatti all'interno di aree adibite a campi da gioco, giochi per bambini ed aree attrezzate per la ginnastica e attività psicomotorie devono essere realizzati con materiali di facile rimozione, poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente.

Le corsie di lancio autorizzate per imbarcazioni, surf e/o moto d'acqua devono essere realizzate in conformità a quanto disposto dalle ordinanze comunali e dell'Autorità Marittima. Le Ordinanze di Sicurezza Balneare delle Capitanerie di Porto, che variano in base alle particolari situazioni geo-morfologiche e alle dimensioni degli stabilimenti balneari, stabiliscono -in linea generale- che i corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a m. 10;
- lunghezza equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione (come indicato nella specifica Ordinanza di Sicurezza Balneare);
- delimitazione costituita da sagola (cima galleggiante) munita di gavitelli (boe) di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di m. 20 nei primi 100 metri e successivamente a m. 50;
- segnalazione delle imboccature a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche su due gavitelli che indicano il termine della corsia.

17. Strutture ombreggianti, Dehors e Solarium

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura (frangisole, tende, barriere frangivento), facilmente amovibile e pertanto non permanente, che definisce spazi coperti e protetti dall'irradiazione diretta del sole.

Tali dispositivi di ombreggiatura, al fine di limitare l'impatto visivo e consentire la massima apertura delle visuali verso il mare, non devono superare l'altezza di m. 2,70 misurata dal piano d'imposta dei fronti e possono essere realizzati con sostegni in legno o materiali ecocompatibili semplicemente interrati, copertura di lamelle frangisole in legno, teli in tessuti naturali o stuoie di incannucciato ed essere lasciati totalmente aperti sui lati non adiacenti a manufatti; possono essere pavimentati con elementi descritti al punto 6 del presente Disciplinare Tecnico oppure lasciati senza pavimentazione. La superficie deve essere realizzata nei limiti ed in conformità alle normative vigenti e comunque non può eccedere il 10% della superficie coperta assentita.

È consentita l'installazione di pannelli frangivento verticali (dehors) per la ristorazione, purché amovibili e in materiali eco-compatibili ed eco-sostenibili, con struttura in legno e/o materiale legnoso di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di calpestio e tele in tessuti naturali oppure stuoie di incannucciato o paglia.

È vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura con tamponamenti verticali di tettoie e dehors.

Le coperture piane a terrazzo dei manufatti possono essere adibite ad attrezzature per la sosta e la pratica elioterapica e salsoiodica (solarium) con divieto di installazione di attrezzature finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande o ulteriori attrezzature fisse, ad eccezione di strutture ombreggianti e frangivento facilmente rimovibili ancorate non in modo fisso e permanente alla struttura del manufatto.

Gli allestimenti, arredi, tendaggi e quanto altro devono essere rimossi al termine della stagione balneare al fine di limitare gli impatti visivi.

18. Posizionamento attrezzature balneari

Per attrezzature da spiaggia si intende l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività balneare e delle aree attrezzate quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, punti ristoro ed ogni altro servizio assimilabile.

Le attrezzature devono essere realizzate con modalità costruttive coerenti all'interno della stessa struttura balneare, in modo da garantire l'omogeneità estetica.

Devono essere posizionate in maniera tale da favorire l'ordinata fruizione delle spiagge e la circolazione dei bagnanti nonché, in caso di necessità, garantire le operazioni di soccorso a mare e sull'arenile stesso.


Le attrezzature a noleggio (ombrelloni, sdraio e lettini) all'interno dello stesso Sub-Ambito devono essere di materiali e colori omogenei in modo da garantire l'armonia e la continuità visiva.


Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno.


Tali ombreggi devono essere realizzati con modalità costruttive coerenti con quelle dei sistemi ombreggianti posizionati all'interno dello stesso impianto balneare, in modo da garantire una omogeneità estetica delle strutture.


Gli ombrelloni e le attrezzature ombreggianti, o similari, devono essere posizionati alla distanza minima di m. 3,50 dall'asse di ogni singolo sostegno perpendicolare alla costa, mentre tra le file parallele alla costa si deve mantenere la distanza minima di m. 4,50 salvo diversa prescrizione delle Autorità competenti in caso di pubblica incolumità.

TERRAZZE PANORAMICHE E CAMMINAMENTI VERDI PANORAMICI









ELEMENTI INFORMATIVI

19. Docce all'aperto

Il numero di docce realizzate all'aperto, anziché in volumi stabili, è determinato in ragione dell'utenza, e devono essere previste in numero non inferiore a 1 ogni 150 utenti.

Le spiagge riservate alla pubblica fruizione devono essere dotate di docce dimensionate anche per le esigenze di soggetti con ridotta capacità motoria.

Devono essere regolarmente servite da acqua potabile calda/fredda e da sistemi di smaltimento delle acque reflue mediante allaccio alla pubblica fognatura ovvero, laddove questa non sia presente, mediante sistemi a norma di legge.

Devono essere dotate di piatto di raccolta e di opportuni sistemi per il recupero periodico della sabbia, servite da acqua potabile calda/fredda e da sistemi di smaltimento delle acque reflue mediante allaccio alla pubblica fognatura ovvero, laddove questa non sia presente, mediante sistemi a norma di legge.

Possono essere posizionate direttamente su sabbia o su pedane basse.

20. Aree destinate a parcheggio

All'interno delle aree in Concessione Demaniale Marittima è preclusa la possibilità di utilizzare a parcheggio le aree affidate in Concessione Demaniale Marittima.

Non è consentita pertanto la predisposizione di nuove aree a parcheggio e, per i parcheggi esistenti, saranno attivate le procedure di ricollocazione nelle zone consentite; nelle more della ricollocazione non sono consentiti interventi edilizi di qualsiasi natura.

21. Elementi di segnalazione dei varchi di accesso all'arenile

Lungo i tratti di litorale, nelle zone di maggiore frequentazione dovrà essere installata, a cura dell'Amministrazione, adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, spiagge libere attrezzate e dei varchi di accesso pubblico all'arenile.

Ove la realizzazione di detti varchi sia individuata in corrispondenza di concessioni demaniali marittime, i concessionari interessati, oltre all'obbligo già previsto per legge, devono evidenziare mediante apposita cartellonistica di segnalazione –posta all'ingresso dello stabilimento balneare e riportante chiaramente la dicitura: *“Accesso libero e gratuito alla battigia anche ai fini della balneazione”*– la possibilità di accesso libero e gratuito del pubblico fino al raggiungimento della battigia e attrezzare percorsi dedicati a tale scopo.

La forma, dimensione e aspetto grafico dei cartelli di indicazione dovrà essere preventivamente concordata e definita con l'Ufficio Tecnico del Demanio Capitolino.

22. Cartelli e insegne

L'apposizione di cartelli ed insegne deve rispettare quanto previsto dal Regolamento Comunale e dalla normativa generale vigente.

Gli elementi per la segnaletica, la toponomastica, l'informazione turistica, devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali, nelle aree destinate all'accoglienza ed accesso alle strutture balneari, purché non occludenti la libera visuale a mare.

Ciascuna Concessione Demaniale Marittima deve apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, la completa planimetria della Concessione Demaniale Marittima e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della Concessione Demaniale Marittima, orari, servizi offerti e tariffe praticate.

Per ogni Concessione Demaniale Marittima deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Capitolina o altri Enti competenti, nonché di informazioni sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli in almeno due lingue (italiano ed inglese) e in codice Braille.

È consentita l'installazione di una sola insegna, posta all'ingresso su fronte strada, recante tipologia e denominazione della struttura balneare ed eventuale attività commerciale annessa in una posizione visibile ma che non vada ad alterare i caratteri della struttura stessa. Sono esclusi i cassonetti luminosi.

Il progetto dell'insegna deve essere sottoposto agli uffici preposti per il rilascio del parere in materia paesistica e ambientale al fine di conseguire risultati di organicità compositiva formale e cromatica.

L'apposizione di cartelli, affissioni e manufatti pubblicitari è consentita esclusivamente negli appositi spazi opportunamente centralizzati destinati allo scopo dall'Amministrazione Capitolina; è vietata negli spazi esterni, sulle facciate degli edifici e strutture balneari, nonché all'interno degli stessi e delle relative pertinenze per non precludere la libera visuale del mare.

Nelle aree di accesso ed accoglienza delle strutture balneari, è possibile installare un unico pannello -di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale- per l'apposizione temporanea di cartellonistica pubblicitaria riguardante l'organizzazione di manifestazioni culturali, sportive o turistiche, a condizione che non limiti le visuali libere a mare.

ELEMENTI DI ARREDO

23. Sedili, cestini per raccolta differenziata rifiuti, altri elementi di arredo

A servizio delle spiagge è possibile posizionare accessori ed elementi di arredo quali sedili, portabiciclette, dissuasori, transenne, fontanelle e zampillieri, fioriere, griglie per alberi, standardi e paline stradali, orologi, cestini portarifiuti, contenitori per raccolta differenziata e posacenere.

Tali arredi devono essere facilmente amovibili e pertanto non ancorati in modo permanente al suolo, realizzati con materiali eco-compatibili, dotati di caratteristiche estetiche e cromatismi in sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia.

Il posizionamento dei suddetti elementi dovrà comunque consentire un percorso di accesso all'arenile libero da ostacoli e non limitare le visuali libere a mare.

24. Sistemazioni a verde

Nel *Settore urbano (Ambiti 3 – 4 – 5 – 6)* e nel *Settore ricreativo sportivo/naturalistico (Ambiti 7 – 8 – 9 – 10)* è possibile intervenire per curare la vegetazione arbustiva e arborea già presente, nel rispetto di quanto disciplinato dal "Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale" adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 17 del 12.03.2021.

I relativi interventi, ove ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative.

All'interno delle strutture balneari è possibile la messa a dimora di verde di arredo, prevalentemente in prossimità degli accessi o a ridosso del nucleo di servizi, a condizione che tali sistemazioni si integrino con l'assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Nelle sistemazioni a verde devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- deve essere privilegiato l'utilizzo di essenze autoctone, tipiche del luogo, classificate nel successivo Abaco delle Essenze, ad esclusione di specie vegetazionali di natura arbustiva ed arborea;
- è consentito l'inserimento di vegetazione di fascia temperata/area mediterranea anche non di specie autoctone, dando la preferenza alle seguenti varietà botaniche:
 - *Calendula arvensis* o c. *officinalis* (calendula)
 - *Capparis spinosa* (cappero)
 - *Carpobrotus edulis* (fico degli ottentotti)
 - *Chamaerops humilis* (palma nana)
 - *Cistus monspeliensis* (cisto di Montpellier)
 - *Euphorbia dendroides* (euforbia arborea)
 - *Halimium halimifolium* (cisto giallo)
 - *Helicrysum rupestre* (elicriso delle scogliere)
 - *Lavandula spica* (lavanda)
 - *Matthiola sinuata* (violaciocca marittima)
 - *Nerium oleander* (oleandro)
 - *Opuntia ficus indica* (fico d'India)
 - *Punica granatum* (melograno)
 - *Pelargonium* (geranio)
 - *Senecio bicolor ssp. cineraria* (cineraria)
 - *Spartium Junceum* (ginestra comune)
 - *Tamarix africana* (tamerice maggiore);

- devono essere selezionate le specie e le varietà meno idroesigenti tra quelle ammesse, al fine di limitare i consumi idrici derivanti dalle pratiche irrigue;
- devono essere conservate le eventuali piantumazioni e alberature esistenti che abbiano assunto carattere di stabilità;
- la realizzazione di prati deve essere limitata a piccole aiuole con funzione decorativa o integrativa delle sistemazioni arbustive e non è ammesso l'uso di tappeti erbosi in sostituzione di ampie parti di arenile; in ogni caso è consentito utilizzare specie frugali e non idroesigenti;
- non sono ammessi impianti irrigui fissi;
- l'utilizzazione di piante in vaso o in vasca (preferibilmente elementi lineari in laterizio/cotto, legno o conglomerato a vista di colore chiaro) deve essere prioritariamente finalizzata a ospitare piante da fiore;
- non sono consentite piantumazioni in loco piante arbustive o arboree, fatte salve siepi perimetrali di altezza massima m. 1,10 lungo le delimitazioni a confine stradale;
- le alberature e gli arbusti possono essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e simili);
- siepi verdi o fioriere non devono impedire la visibilità oltre la quota di m. 1,10 dal piano esistente.

Nel *Settore naturalistico (Ambiti 11 – 12)*, nell'intento di avviare un processo di rinaturalizzazione della fascia costiera e di tutela nelle aree caratterizzate da vegetazione a macchia mediterranea quali Castelporziano e Capocotta, è possibile intervenire per salvaguardare la vegetazione già presente e favorire la ricostituzione del sistema dunale nei tratti fortemente compromessi, con le seguenti modalità:

- nell'Ambito 11 - Castelporziano – *Litoranea* è preclusa la possibilità di utilizzare a parcheggio l'area in Concessione Demaniale Marittima nonché la fascia retrodunale di macchia mediterranea al fine di favorirne la rinaturalizzazione;
- nell'Ambito 11 - Castelporziano – *Litoranea*, l'accessibilità veicolare dal fronte stradale e la sosta dei veicoli, fino al limite consentito del tratto retrodunale, è ammessa ferme restando le disposizioni impartite dal competente Comando di Polizia Locale di Roma Capitale;
- nell'Ambito 12 - Capocotta – *Litoranea*, all'esito di idonee procedure ad evidenza pubblica l'Amministrazione provvederà alla concessione a terzi dell'occupazione dei beni di proprietà capitolina in parola e alla stipula dei conseguenti atti negoziali all'interno dei quali sarà prevista, oltre al pagamento del canone di occupazione dei beni capitolini, l'assunzione, anche onerosa, dei servizi per la pulizia della spiaggia adiacente il sistema dunale, l'assistenza alla balneazione secondo quanto stabilito dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto e del Sindaco, la manutenzione dei manufatti in concessione di occupazione, dei servizi igienici e la tutela del sistema dunale;
- nell'Ambito 12 - Capocotta – *Litoranea*, è prevista la ricostruzione della continuità longitudinale dei cordoni dunali attualmente interrotta dai varchi di accesso esistenti sostituendo gli stessi con altri di tipo rialzato a ponte in grado di non interferire con la formazione e le variazioni di quota altimetrica degli stessi;
- nel settore naturalistico saranno individuati appositi tratti di spiaggia finalizzati allo sviluppo di progetti sperimentali per la rinaturalizzazione degli arenili con particolare riferimento alla ricostruzione dei cordoni dunali antierosione e per i quali l'Amministrazione potrà stipulare appositi accordi tra Amministrazione e più Istituti universitari al fine di studiare soluzioni in ambito multidisciplinare (ingegneria, biologia, geologia);
- è vietato il camminamento sulle aree dunali da parte dei fruitori delle spiagge ricadenti nel settore naturalistico Ambiti 11 e 12;


- è vietato l'uso di dispositivi di pulizia meccanica dell'arenile antistante i cordoni dunali lato mare per una fascia longitudinale di almeno m. 10 e per la quale è prevista la rimozione a mano dei rifiuti con esclusione di quelli di natura organica che andranno lasciati in loco;
- è vietato movimentare la sabbia nel Settore Naturalistico, Ambiti 11 e 12 con particolare riferimento alla fascia antistante il cordone dunale;
- la pulizia delle zone dunali e retrodunali non deve essere effettuata con mezzi meccanici;
- la parte di arenile antistante i cordoni dunali lato mare per una fascia longitudinale di almeno m. 10 andrà delimitata secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 4 del Regolamento del PUA e opportuna cartellonistica finalizzata a evitare attività quali calpestio incontrollato da parte dei fruitori delle spiagge e pulizie meccanizzate;
- al fine di tutelare i sistemi dunali e impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili di fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle delimitazioni di cui al c. 3 (sistema palo-corda), da porre in opera su tutto il fronte mare ad una distanza di almeno metri 10 dal piede del cordone dunale.


Le sistemazioni a verde all'interno delle aree concedibili comprese nel perimetro delle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) devono rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- nelle sistemazioni a verde possono essere utilizzate esclusivamente piante autoctone e preferibilmente ecotipi locali;
- le aree che presentino particolare pregio dal punto di vista dei caratteri vegetazionali spontanei e tipici della macchia dunale mediterranea, anche se interne a concessioni demaniali attualmente in essere, devono essere indicate anche nel rilievo dello stato dei luoghi del grafico di progetto ed opportunamente protette dal transito, tramite apposita struttura perimetrale da realizzarsi con sistema palo-corda;
- qualora la sistemazione interessi aree di interesse naturalistico, il progetto dell'intervento dovrà approfondire tutti gli aspetti relativi agli interventi di recupero naturalistico dell'esistente e le scelte progettuali dovranno essere condizionate dalla coerenza con gli habitat e con le specie presenti, le componenti floristiche, le potenzialità per la fauna, le dinamiche in atto, eventuali criticità.

ABACO DELLE ESSENZE

Nel prospetto seguente sono raffigurate le emergenze naturalistiche autoctone presenti all'interno dell'arenile e nell'immediato intorno.

<p>1. AGROPYRETUM JUNCEI alias THINOPYRUM JUNCEUM alias ELYTRIGIA JUNCEA</p> <p>Poaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>6. BROMUS RIGIDUS SSP AMBIGENS alias ANISANTHA RIGIDA</p> <p>Poaceae</p>		<p>11. CYPERUS CAPITATUS</p> <p>Cyperaceae</p>		<p>16. ERYNGIUM MARITIMUM</p> <p>Apiaceae</p>	
<p>2. AMMOPHILETUM ARENARIAE alias CALAMAGROSTIS ARENARIA SUBSP. ARUNDINACEA</p> <p>Poaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>7. CAKILE MARITIMA SCOP. alias CAKILE AEGYPTIACA</p> <p>Brassicaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>12. CRUCIANELLA MARITIMA L.</p> <p>Rubiaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>17. FRAXINUS EXCELSIOR L.</p> <p>Oleaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>	
<p>3. ANTHEMIS MARITIMA</p> <p>Asteraceae</p>		<p>8. CALYSTEGIA SOLDANELLA alias CONVOLVULUS SOLDANELLA L.</p> <p>Convolvulaceae</p>		<p>13. DAPHNE GNIDIUM</p> <p>Thymelaeaceae</p>		<p>18. JUNIPERUS OXYCEDRUS L.</p> <p>Cupressaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>	
<p>4. ARBUTUS UNEDO</p> <p>Ericaceae</p>		<p>9. CISTUS CRETICUS alias CRETIENS SSP. EROCEPHALUS</p> <p>Cistaceae</p>		<p>14. DORYCNIUM HIRSUTUM</p> <p>Fabaceae</p>		<p>19. JUNIPERUS PHOENICEA</p> <p>Cupressaceae</p>	
<p>5. ASPARAGUS ACUTIFOLIUS</p> <p>Ericaceae</p>		<p>10. CYNODON DACTYLON</p> <p>Poaceae</p>		<p>15. ECHINOPHORA SPINOSA L.</p> <p>Apiaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>20. LINUM STRICTUM</p> <p>Linaceae</p>	

<p>21. LONICERA IMPLEXA</p> <hr/> <p>Caprifoliaceae</p>		<p>26. ONONIS VARIEGATA</p> <hr/> <p>Fabaceae</p>		<p>31. PISTACIA LENTISCUS L.</p> <hr/> <p>Anacardiaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>36. RAPHANUS RAPHANISTRUM</p> <hr/> <p>Brassicaceae</p>	
<p>22. MEDICAGO LITORALIS</p> <hr/> <p>Fabaceae</p>		<p>27. OSYRIS ALBA</p> <hr/> <p>Santalaceae</p>		<p>32. POPULUS ALBA L.</p> <hr/> <p>Salicaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>37. RUBIA PEREGRINA L.</p> <hr/> <p>Rubiaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>	
<p>23. MEDICAGO MARINA</p> <hr/> <p>Fabaceae</p>		<p>28. PHILLYREA ANGUSTIFOLIA</p> <hr/> <p>Oleaceae</p>		<p>33. PSEUDORLAYA PUMILA alias DAUCUS PUMILUS</p> <hr/> <p>Apiaceae</p>		<p>38. SALSOLA KALI</p> <hr/> <p>Amaranthaceae</p>	
<p>24. MELILOTUS NEAPOLITANUS alias TRIGONELLA SULCATA</p> <hr/> <p>Fabaceae</p>		<p>29. PHILLYREA LATIFOLIA L.</p> <hr/> <p>Oleaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>34. QUERCUS ILEX L. (LECCIO)</p> <hr/> <p>Fagaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>39. SALSOLA TRAGUS L.</p> <hr/> <p>Amaranthaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>	
<p>25. ONONIS DIFFUSA</p> <hr/> <p>Fabaceae</p>		<p>30. PHLEUM ARENARIUM</p> <hr/> <p>Poaceae</p>		<p>35. QUERCUS PEDUNCULATA alias QUERCUS ROBUR L. (FARNIA)</p> <hr/> <p>Fagaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>40. SILENE COLORATA SSP CANESCENS</p> <hr/> <p>Caryophyllaceae</p>	

<p>41. SMILAX ASPERA L.</p> <hr/> <p>Smilacaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AGROPYRETUM JUNCEI alias THINOPYRUM JUNCEUM 2. AMMOPHILETUM ARENARIAE alias CALAMAGROSTIS ARENARIA SUBSP. ARUNDINACEA 3. ANTHEMIS MARITIMA 4. ARBUTUS UNEDO 5. ASPARAGUS ACUTIFOLIUS 6. BROMUS RIGIDUS SSP AMBIGENS 7. CAKILE MARITIMA SCOP. alias CAKILE AEGYPTIACA 8. CALYSTEGIA SOLDANELLA 9. CISTUS CRETICUS ALIAS CRETENSIS SSP. EROCEPHALUS 10. CYNODON DACTYLON 11. CYPERUS CAPITATUS 12. CRUCIANELLA MARITIMA L. 13. DAPHNE GNIDIUM 14. DORYCNIUM HIRSUTUM 15. ECHINOPHORA SPINOSA L. 16. ERYNGIUM MARITIMUM 17. FRAXINUS EXCELSIOR L. 18. JUNIPERUS OXYCEDRUS L. 19. JUNIPERUS PHOENICEA 20. LINUM STRICTUM 21. LONICERA IMPLEXA 22. MEDICAGO LITORALIS 23. MEDICAGO MARINA 24. MELILOTUS NEAPOLITANUS alias TRIGONELLA SULCATA 25. ONONIS DIFFUSA 26. ONONIS VARIEGATA 27. OSYRIS ALBA 28. PHILLYREA ANGUSTIFOLIA 29. PHILLYREA LATIFOLIA L. 30. PHLEUM ARENARIUM 31. PISTACIA LENTISCUS L. 32. POPULUS ALBA L. 33. PSEUDORLAYA PUMILA alias DAUCUS PUMILUS 34. QUERCUS ILEX L. (LECCIO) 35. QUERCUS PEDUNCULATA alias QUERCUS ROBUR L. (FARNIA) 36. RAPHANUS RAPHANISTRUM 37. RUBIA PEREGRINA L. 38. SALSOLA KALI 39. SALSOLA TRAGUS L. (SALSOLO) 40. SILENE COLORATA SSP CANESCENS 41. SMILAX ASPERA L. 42. SPOROBOLUS ARENARIUS alias SPOROBOLUS PUNGENS alias SPOROBOLUS VIRGINICUS 43. ULMUS CAMPESTRIS alias ULMUS MINOR MILL. (OLMO) 44. XANTHIUM ITALICUM
<p>42. SPOROBOLUS ARENARIUS alias SPOROBOLUS PUNGENS alias SPOROBOLUS VIRGINICUS</p> <hr/> <p>Poaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		
<p>43. ULMUS CAMPESTRIS alias ULMUS MINOR MILL. (OLMO)</p> <hr/> <p>Ulmaceae</p> <p>cfr. "Schede botaniche"</p>		
<p>44. XANTHIUM ITALICUM</p> <hr/> <p>Asteraceae</p>		

Fonte immagini: www.actaplantarum.org – Acta Plantarum - IPFI, La rassegna aggiornata della flora italiana (progetto open source finalizzato allo studio della Flora spontanea d'Italia).

Nel prospetto seguente sono raffigurate le varietà botaniche di fascia temperata/area mediterranea.

<p>1. CALENDULA ARVENSIS O C. OFFICINALIS (CALENDULA)</p>  <p>Asteraceae</p>	<p>6. EUPHORBIA DENDROIDES (EUFORBIA ARBOREA)</p>  <p>Euphorbiaceae</p>	<p>11. NERIUM OLEANDER (OLEANDRO)</p>  <p>Apocynaceae</p>	<p>16. SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA COMUNE)</p>  <p>Fabaceae</p>
<p>2. CAPPARIS SPINOSA (CAPPERO)</p>  <p>Capparaceae</p>	<p>7. HALIMIUM HALIMIFOLIUM (CISTO GIALLO)</p>  <p>Cistaceae</p>	<p>12. OPUNTIA FICUS INDICA (FICO D'INDIA)</p>  <p>Cactaceae</p>	<p>17. TAMARIX AFRICANA (TAMERICE MAGGIORE)</p>  <p>Tamaricaceae</p>
<p>3. CARPOBROTUS EDULIS (FICO DEGLI OTTENTOTTI)</p>  <p>Aizoaceae</p>	<p>8. HELICHRYSUM RUPESTRE (ELICRISO DELLE SCOGLIERE)</p>  <p>Asteraceae</p>	<p>13. PUNICA GRANATRUM (MELOGRANO)</p>  <p>Lythraceae</p>	<p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CALENDULA ARVENSIS O C. OFFICINALIS (CALENDULA) 2. CAPPARIS SPINOSA (CAPPERO) 3. CARPOBROTUS EDULIS (FICO DEGLI OTTENTOTTI) 4. CHAMAEROPS HUMILIS (PALMA NANA) 5. CISTUS MONSPELIENSIS (CISTO DI MONTPELLIER) 6. EUPHORBIA DENDROIDES (EUFORBIA ARBOREA) 7. HALIMIUM HALIMIFOLIUM (CISTO GIALLO) 8. HELICHRYSUM RUPESTRE (ELICRISO DELLE SCOGLIERE) 9. LAVANDULA SPICA (LAVANDA) 10. MATTHIOLA SINUATA (VIOLACIOCCA MARITTIMA) 11. NERIUM OLEANDER (OLEANDRO) 12. OPUNTIA FICUS INDICA (FICO D'INDIA) 13. PUNICA GRANATRUM (MELOGRANO) 14. PELARGONIUM (GERANIO) 15. SENECIO BICOLOR SSP. CINERARIA (CINERARIA) 16. SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA COMUNE) 17. TAMARIX AFRICANA (TAMERICE MAGGIORE)
<p>4. CHAMAEROPS HUMILIS (PALMA NANA)</p>  <p>Arecaceae</p>	<p>9. LAVANDULA SPICA (LAVANDA)</p>  <p>Lamiaceae</p>	<p>14. PELARGONIUM (GERANIO)</p>  <p>Geraniaceae</p>	
<p>5. CISTUS MONSPELIENSIS (CISTO DI MONTPELLIER)</p>  <p>Cistaceae</p>	<p>10. MATTHIOLA SINUATA (VIOLACIOCCA MARITTIMA)</p>  <p>Brassicaceae</p>	<p>15. SENECIO BICOLOR SSP. CINERARIA (CINERARIA)</p>  <p>Asteraceae</p>	

Fonte immagini: www.actaplantarum.org – Acta Plantarum - IPFI, La rassegna aggiornata della flora italiana (progetto open source finalizzato allo studio della Flora spontanea d'Italia).

GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ATTIVITÀ

La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite sei differenti, e contestuali, strumenti d'azione:

- a. Risparmio delle risorse energetiche
- b. Risparmio delle risorse idriche
- c. Raccolta differenziata
- d. Contenimento dell'inquinamento atmosferico
- e. Contenimento dell'inquinamento acustico
- f. Educazione ambientale e informazione.

Gli interventi e le attività previste dal presente PUA devono rispettare la normativa vigente in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.

Nella predisposizione degli atti di gara per l'assegnazione delle nuove Concessioni Demaniali Marittime, l'Amministrazione indicherà criteri di aggiudicazione e parametri di valutazione in favore delle proposte che promuovano la realizzazione di strutture balneari con ricorso a tecniche anche sperimentali di bioarchitettura e all'uso di materiali eco-compatibili, al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile del turismo e di preservare l'ecosistema.

Negli atti di gara, inoltre, saranno previsti criteri di aggiudicazione riferiti alla gestione eco-compatibile delle attività da attuare tramite adeguate modalità strutturali e di esercizio che conseguano il risparmio delle risorse idriche ed energetiche mediante accorgimenti quali: il contenimento dei consumi idrici attraverso opportune tecnologie (temporizzatori, riduttori di getto, ecc.), la realizzazione di impianti per il recupero e ricircolo delle acque delle docce da utilizzare negli scarichi dei wc e per l'innaffiamento delle aree verdi di pertinenza, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (esclusivamente per l'autoconsumo della struttura), l'installazione di sistemi di illuminazione a risparmio energetico (tecnologia Led) e l'annullamento dei fenomeni di inquinamento luminoso.

Ai soli fini indicativi vengono riportati di seguito alcuni accorgimenti minimi da applicare nell'ambito degli interventi previsti.

25. Risparmio delle risorse energetiche

Il risparmio delle risorse energetiche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali delle attività balneari, adottando misure volte a razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- installazione di pannelli solari-termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata a servizi igienici, docce e punti di ristoro;
- installazione di impianti fotovoltaici a pannelli solari per la produzione di energia elettrica con la quale integrare l'energia fornita dalla rete;
- contenimento dei consumi attraverso l'uso di temporizzatori;
- utilizzazione di elettrodomestici e dispositivi elettrici a basso consumo.

26. Risparmio delle risorse idriche

Il risparmio delle risorse idriche si realizza intervenendo sugli elementi strutturali delle attività balneari, adottando misure volte a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi, in osservanza agli adempimenti previsti dall'art 146 (Risparmio idrico) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Gli strumenti per conseguire il risparmio idrico sono i seguenti:

- installazione di riduttori di flusso nelle docce e nei rubinetti che consentano di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- installazione di temporizzatori e riduttori di getto per i rubinetti;
- installazione di sciacquoni a doppio flusso per lo scarico dei bagni;
- recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale per gli scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;

Tutti gli scarichi idrici generati dalle strutture presenti sugli arenili dovranno avvenire in conformità con le disposizioni normative nazionali e regionali.

La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella delle acque nere per evitare ripercussioni negative sull'ambiente e anche al fine di consentire il relativo riutilizzo per usi ammessi (art 146 comma 1 lett. g del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.).

27. Raccolta differenziata

Le attività balneari devono mettere in atto tutte le misure che consentano di contenere l'incremento dei rifiuti urbani prodotti.

A tal fine è auspicabile che all'interno delle aree oggetto di concessione e/o convenzione, nonché nelle spiagge libere, siano disponibili i seguenti servizi:

- fonti di approvvigionamento idrico disponibili all'utenza che riducano al minimo l'uso dei contenitori di plastica;
- utilizzo di stoviglie usa e getta compostabili e di contenitori in plastica biodegradabile per la somministrazione di cibi e bevande in alternativa ad articoli di plastica monouso;
- isole / punti di raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia (quali organico, carta, plastica, pile, vetro, lattine) costituiti da appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza – e in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a mq. 1.000 ed in numero non inferiore cinque per le aree di estensione superiore a mq. 1.000- su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei

Le aree per la raccolta dei rifiuti dovranno essere adeguatamente schermate per limitare l'introspezione e garantire il decoro.

28. Contenimento dell'inquinamento atmosferico

In linea generale gli interventi edilizi, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e delle Norme di attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali da costruzione secondo quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", dal Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dal Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica" e dalla normativa di settore.

Devono essere previste opportune misure per incrementare l'efficienza energetica e il risparmio energetico degli edifici, per ridurre l'emissione di inquinanti atmosferici generati da impianti tecnici di climatizzazione estiva ed invernale, produzione acqua calda sanitaria, ventilazione ed illuminazione artificiale e per abbattere la dispersione in aria di polveri diffuse.

29. Contenimento dell'inquinamento acustico

All'interno degli ambienti dovrà essere osservato il DPCM 5 dicembre 1997 per la determinazione dei parametri e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Laddove necessario, devono essere previsti accorgimenti volti a limitare e mitigare il rumore prodotto da sorgenti esterne o interne.

30. Educazione ambientale e informazione

L'eco-compatibilità delle strutture balneari e lo sviluppo sostenibile del turismo si realizzano anche ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti a informare l'utente e a sensibilizzarlo in merito all'esigenza di salvaguardare l'ambiente.

È auspicabile incentivare iniziative finalizzate:

- all'educazione ambientale, rivolta anche ai gestori, relativa a promuovere l'informazione e la diffusione di comportamenti sostenibili da adottare, in particolare in merito a risparmio idrico, energetico e raccolta differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo di innescare un percorso progressivo verso la gestione sostenibile degli arenili;
- all'organizzazione di iniziative di educazione ambientale sulla conoscenza e il rispetto dell'ambiente dunale e retrodunale, con particolare riguardo alla conoscenza delle modalità di costituzione spontanea degli ambienti naturali ad opera delle comunità vegetazionali autoctone e alla pulizia sostenibile delle spiagge;
- all'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini, finalizzate a far comprendere l'importanza del risparmio idrico ed energetico;
- alla divulgazione agli utenti delle spiagge di materiale informativo riguardante gli strumenti adottati nell'impianto balneare per la riduzione dei consumi idrici ed energetici e per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- alla divulgazione di dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché di informazioni sulle condizioni meteomarine della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute.